

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 19 del 18 Aprile 2008****Bonus Ricerca**  
**Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1 c. 280-284****SOGGETTI BENEFICIARI**

Le **imprese operanti in tutti i settori di attività**, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

**MISURA DEL BONUS**

Pari al **10%** del totale costi imputabili all'attività di R&S elevabile al **40%** nel caso di collaborazioni, sulla scorta di contratti, con Università e Centri di ricerca.

**PERIODO DI VALIDITA'**

Esercizi **2007-2008-2009**.

**ATTIVITA' AMMISSIBILI**

- a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di

convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

### **COSTI AMMISSIBILI**

- a) il **personale, limitatamente a ricercatori e tecnici**, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo (personale dipendente compreso quello assunto con contratto "a progetto");
- b) gli **strumenti e le attrezzature di laboratorio**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo (limitatamente alle quote di ammortamento in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S) ;
- c) i **fabbricati esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- d) la **ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato**, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) i **servizi di consulenza**, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;
- f) le **spese generali** (calcolate nella misura forfetaria del **10%** sui costi di cui alla lettera a);
- g) i **costi di materiali, forniture e prodotti analoghi**, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

### **MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso

## **CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA**

Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi e in particolare, oltre ai **titoli di spesa** relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

A) Costi del **personale: fogli di presenza nominativi** riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;

B) **Strumenti e le attrezzature** di laboratorio: **dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa**, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, **relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo**;

C) **Fabbricati** dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca: **dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa**, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, **relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo**;

D) Acquisizioni mediante **locazione finanziaria: documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.**

La documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 è ***predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un Revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei Revisori dei conti, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.***

Al fine di documentare con certezza la pertinenza e congruità dei costi ed ovviare ad una eventuale contestazione da parte dell'Agenzia della Entrate circa i requisiti di innovatività del progetto si consiglia di predisporre in aggiunta alla documentazione di cui sopra quanto segue:

- A. Indicazione all'interno della Nota Integrativa/Relazione sulla Gestione dell'attività di R&S svolta nel corso dell'esercizio ed ammontare dei relativi costi;
- B. Attestazione di effettività dei costi di R&S resa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal Presidente del Collegio Sindacale o da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori contabili o Consulenti del lavoro;
- C. Predisposizione di una relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata ed asseverata da parte di un tecnico abilitato